

## Accordo integrativo aziendale

In data 19 aprile 2017 alle ore 14.30 presso la sede legale di Milano Ristorazione S.p.A, in Milano, Via Quaranta, 41, ha avuto luogo l'incontro tra:

Milano Ristorazione S.p.A. (di seguito anche la Società), rappresentata da [Omissis]

le OO.SS. territoriali CCNL Regioni e Autonomie Locali:

FP CGIL:

UIL FPL: [Omissis]

CSA:

i componenti RSU CCNL Regioni e Autonomie Locali: [Omissis]

di seguito unitamente "le Parti"


Si è convenuto di stipulare un accordo di secondo livello (*di seguito anche "Accordo o Intesa"*), applicabile ai lavoratori della società al cui rapporto di lavoro sia applicato il CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali, impiegati presso la Milano Ristorazione S.p.A., in materia di premi aziendali, come qui di seguito specificato.

### PREMESSO CHE

- Le Parti sottoscrivono annualmente, in genere nel mese di dicembre, un accordo per l'erogazione di un Premio di Risultato.
- le Parti hanno dato corso ad una serie di incontri finalizzati a negoziare un ulteriore premio, volto a stabilire un meccanismo di retribuzione variabile, non determinabile a priori, né consolidabile, da liquidarsi all'esito di una effettiva consuntivazione dei risultati raggiunti;
- nel corso di plurimi incontri l'Azienda, conformemente ai dettami della normativa vigente, ha discusso e illustrato l'andamento aziendale, e tenuto conto che alle prospettive di mercato di breve e medio periodo, sottoposto una proposta relativa all'istituzione di un premio quadriennale (*di seguito per brevità "il Premio"*) imperniato su parametri che verranno qui di seguito illustrati e volti al no spreco in azienda e al contenimento dei costi.
- il premio è finalizzato a determinare un maggiore coinvolgimento dei Lavoratori nella realizzazione di obiettivi di efficienza dell'attività dell'impresa, e sarà corrisposto unicamente se saranno realizzati gli obiettivi concordati.

### TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

- 1) La premessa forma parte integrante della presente intesa.
- 2) le Parti convengono sull'istituzione, per il quadriennio 2016 – 2019, di un Premio avente le caratteristiche di non determinabilità a priori, per la cui disciplina di dettaglio si rinvia ai punti successivi.
- 3) Il Premio verrà erogato a tutto il personale in forza al 31 dicembre dell'anno di esercizio su cui è calcolato, il Premio stesso sarà corrisposto con la retribuzione del mese di gennaio successivo all'anno preso a riferimento.



4) Il Premio segue un criterio di computo annuale, in ragione di anno civile (01.01 -31.12), secondo le modalità in atto per la tredicesima mensilità/gratifica natalizia. Esso risulta applicabile ai dipendenti non in prova, intrattenenti un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato (compresi i dipendenti distaccati) se di durata pari o superiore a 6 mesi continuativi.

5)

In particolare, verrà erogato secondo i seguenti criteri:

	N.	2016	2017	2018	2019
AREA 1/2/3/4	133	€ 157.450			
NIDI+AMM+ADP+PENS	191		€ 179.600		
AREA 1/2/3/4	252			€ 225.000	
SAMMARTINI	75				€ 70.500
<b>Totali</b>	<b>651</b>		<b>€ 632.550</b>		

Le parti concordano, visto il periodo di attesa, quale condizione di miglior favore per i lavoratori dell'ultimo scaglione (2019) di innalzare a 90.000 € l'importo erogato. Questo importo sarà riproporzionato seguendo la tabella al punto 6.

Ogni anno saranno computati i lavoratori che andranno in pensione prima dell'erogazione del proprio gruppo, assegnando loro obiettivi soggettivi.

Ogni lavoratore nel quadriennio percepirà una sola volta tale premio

6) L'importo massimo ad personam del premio per le varie categorie di lavoratori è riportato nella tabella sottostante:

Mansione	Importo
Assistente di plesso/Magazziniere/Imp. Amm.va	850
Capo cuoco	2000
Cuoca nido	1500
Cuoca	1500
Cuoca diete	1250
Vice Capo Cuoco	1800
Addetta mensa / Ausiliaria cucina	650

7) Si conviene che il Premio con riferimento al 2017 verrà erogato al verificarsi delle seguenti condizioni:

Progetto 2017		
<b>NIDI</b>	70% riduzione costi derrate – riduzione 0,02 centesimi a pasto	30% Implementazione SAP
<b>ADP</b>	90 % Check list servizi - N. 2 check list settimanali	10 % Implementazione SAP
<b>Amministrativi</b>	30% implementazione SAP	70% training nidi SAP
<b>Pensionati</b>	70% Azzeramento ferie	30% Azzeramento Banca Ore

Per la definizione delle condizioni di raggiungimento del premio per Progetti degli anni 2018 e 2019, le Parti concordano di incontrarsi entro dicembre 2017 per stabilire le

condizioni per il premio del 2018 ed entro dicembre 2018 per stabilire quelle del premio 2019.

In relazione all'anno 2016 il Premio risulta già erogato. Le Parti riconoscono la correttezza dei criteri applicati.

- 8) Il Premio sarà erogato al raggiungimento degli obiettivi fissati come sopra per l'anno preso a riferimento.
- 9) Il Premio definito nella presente intesa è stato determinato comprendendovi l'incidenza su qualsivoglia istituto retributivo legale e contrattuale, diretto, indiretto e differito. Inoltre, stante il disposto di cui al comma 2 dell'art. 2120 c.c., le Parti convengono sulla esclusione del medesimo anche dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.
- 10) In caso di malattia anche per un periodo pari o superiore a 6 mesi, il Premio verrà erogato riproporzionato ai mesi effettivamente lavorati.
- 11) In caso di assenze (es: astensione dal lavoro per malattia conclamata e/o infortunio e periodo di maternità obbligatoria, congedi e aspettative, permessi sindacali) queste non vengono computate come assenze.
- 12) Qualora significative variazioni conseguenti ad innovazioni organizzative e/o tecnologiche e/o di processo o andamento economico aziendale negativo dovessero registrarsi nella vigenza del presente Accordo, le Parti si incontreranno tempestivamente al fine di valutare la situazione e definire gli adeguamenti necessari.
- 13) Le Parti concordano l'opportunità di compiere verifiche semestrali tra Azienda e Sindacato aventi ad oggetto l'esame dell'andamento delle variabili considerate, al fine di comprendere le causali di eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi prefissati. In considerazione dell'importanza delle informazioni, si stabilisce l'impegno al rispetto della più assoluta riservatezza.
- 14) Il presente Accordo, salvo quanto diversamente specificato, scade ad ogni possibile effetto il 31 dicembre 2019. Esso, pertanto, esaurisce per tale arco temporale la contrattazione aziendale di natura economica.

Milano, \_\_\_\_\_

Letto, confermato, sottoscritto.

**Per Milano Ristorazione S.p.A**

[Omissis]

**Per le OO.SS. territoriali CCNL Regioni e Autonomie Locali:**

FP CGIL:

UIL FPL:

CSA:

[Omissis]

**Per le RSU CCNL Regioni e Autonomie Locali: [Omissis]**